

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2343

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ASQUINI, FLEGO, BONATO, ANGHINONI, CALDEROLI, BAMPO, FRONTINI, MAGNABOSCO, MATTEJA, METRI, CASTELLANETA, MARCO SARTORI, AIMONE PRINA, OSTINELLI, MAGISTRONI, ALDA GRASSI, FLEGO, MAURIZIO BALOCCHI, LATRONICO, MARONI, PIVETTI, POLLI, BERTOTTI, LEONI ORSENIGO, GIANMARCO MANCINI, PADOVAN, ORESTE ROSSI

Modifica all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, recante nuove norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Presentata il 4 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il recente andamento della nostra moneta ha reso frequente la possibilità che siano stipulati contratti di mutuo o comunque di gestione bancaria, il cui tasso non sia fisso, ma agganciato ad un parametro oggettivo come, ad esempio, il *prime rate*, definito dall'Associazione bancaria italiana (ABI), od il tasso ufficiale di sconto.

In questo caso la normativa sulla trasparenza bancaria, di cui alla legge n. 154 del 17 febbraio 1992, non è particolarmente chiara e lascia aperta la possibilità che il vincolo al parametro di riferimento sia da intendersi solo nel caso di aumento del tasso. È prassi bancaria, infatti, che le variazioni dei tassi in senso negativo per il cliente siano, come previsto dall'articolo 6 della già citata legge n. 154, tempestivamente adeguati; è allo stesso modo con-

suetudine che le banche non adeguino, se non ricontrattati espressamente, i tassi e le condizioni bancarie quando le variazioni siano invece a favore del cliente.

Tale situazione ha consentito lo stipularsi di contratti il cui tasso, particolarmente alto secondo la congiuntura del momento, non venga obbligatoriamente variato al ribasso del tasso di riferimento, ma sia comunque a svantaggio del cliente qualora il tasso di riferimento vari in senso opposto.

Al fine di tutelare il contraente più debole si propone, con l'articolo 1, che le variazioni del parametro di riferimento siano riportate sui tassi alla clientela in entrambe i segni, positivo o negativo. All'articolo 2 si è disposto che lo *spread* tra il « migliore » ed il « peggiore » tasso applicato dalla banca sia limitato ad un

terzo del tasso ufficiale di sconto. Quest'ultima disposizione permette al tempo stesso di incentivare la trasparenza bancaria e di non violare le regole della concorrenza, dato che comunque si è lasciata la libertà di stabilire il livello del *prime rate* bancario.

Con questa semplice modifica si elimina la possibilità di stipulare contratti a tassi variabili — variabilità che di fatto va a vantaggio di uno solo dei contraenti —, non si sovraccarica in alcun modo le imprese edilizie e si eliminano ingiuste condizioni di privilegio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. — Qualora si tratti di contratti a tasso indicizzato, con le stesse modalità di cui al comma 1 devono essere tempestivamente adeguati i movimenti in senso favorevole al cliente, proporzionalmente alla variazione del parametro di riferimento. Ogni patto contrario è nullo ».

ART. 2.

1. È libera la fissazione del *prime rate* applicato da ogni singola azienda, limitando il margine tra il migliore e il peggiore tasso applicato alla clientela, al massimo ad un terzo del tasso ufficiale di sconto.

ART. 3.

1. I contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguati a quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, nonché a quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.